



OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Sospensione della disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato "Area B" a decorrere dal 23 ottobre 2020.

IL SINDACO

Viste

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le ordinanze del Sindaco emanate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, n. 10 dell'11.03.2020, n. 11 del 12.03.2020, n. 14 del 16.03.2020, n. 21 del 30.04.2020, n. 25 del 13.05.2020 e n. 31 del 29.05.2020, con cui sono state adottate specifiche misure volte da una parte, al contenimento della diffusione del contagio COVID-19 e, dall'altra, al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali;
- l'ordinanza del Sindaco n. 46/2020 del 7.10.2020, con cui è stata ripristinata, con decorrenza 15 ottobre 2020, la disciplina viabilistica della Zona a traffico Limitato "Area B", precedentemente sospesa a partire dal 12 marzo 2020.

Preso atto

- che con Ordinanza del 21.10.2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 Maggio 2020, n. 35", il Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente Regione Lombardia, ha ordinato limitazioni agli spostamenti in orario notturno, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, *consentendo solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di*



necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;

- che le disposizioni della sopra citata ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020;
- che, come emerge dalla stessa ordinanza, la “Commissione indicatori Covid-19 RL”, costituita con il mandato di segnalare l’eventuale profilarsi di situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha evidenziato che al 31 ottobre - secondo la curva degli ultimi giorni - è plausibile che ci sia un rilevante incremento di ricoveri, anche in terapia intensiva;

Considerato

- l’evolversi della situazione epidemiologica evidenziata nella citata Ordinanza del 21.10.2020 e le misure adottate con la medesima;
- che il quadro emergenziale delineatosi comporta, tra l’altro, la necessità di agevolare gli spostamenti motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza;

Ritenuto che la temporanea sospensione della disciplina della ZTL “Area B” risulta essere, al momento, maggiormente funzionale alla situazione emergenziale evidenziata dagli organi competenti, in quanto trattasi di una zona a traffico limitato corrispondente alla quasi totalità del centro abitato di Milano;

Richiamato l’art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA

- 1) di sospendere, a decorrere dal 23 ottobre 2020, la disciplina della Zona a Traffico Limitato “Area B” sino a nuovo provvedimento.



Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)

